



Commissione Finanze e Tesoro

**Audizione del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Architetto Francesco Miceli**

Roma, 23 gennaio 2023





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

SOMMARIO

Premessa

1. La misura del Superbonus e degli altri bonus nel settore dell'edilizia;
2. Le esigenze di semplificazione;
3. La rimodulazione delle agevolazioni fiscali e la graduazione delle stesse a seconda di specifici parametri;
4. I crediti d'imposta: la disciplina a regime;
5. I crediti d'imposta per le operazioni di "aggregazione" tra i professionisti



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Signor Presidente,

desidero innanzitutto ringraziare questa Commissione per l'opportunità concessa al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di fornire il proprio contributo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale, con particolare riferimento ai crediti d'imposta.

Il mio contributo sarà circoscritto alla valutazione dei crediti d'imposta nel settore dell'edilizia, cioè nell'ambito in cui operano quotidianamente gli architetti. Ciò al fine di valutare la loro validità ed efficacia anche all'indomani del termine della fase emergenziale epidemiologica con un graduale ritorno alla normalità. Tuttavia, ulteriori considerazioni saranno sviluppate a proposito delle operazioni di "aggregazione" tra professionisti da effettuarsi non solo per migliorare la qualità delle prestazioni professionali, ma anche con l'intento di conseguire una rilevante riduzione dei costi.

Deve infatti considerarsi che la fase emergenziale vissuta dal nostro Paese ha indotto il legislatore ad intervenire con una serie di misure poste a sostegno dell'economia, e tra questi anche il "potenziamento" dei crediti di imposta nel settore dell'edilizia, che ha risentito in special modo delle difficoltà economiche.

Tuttavia, se da una parte il Paese si avvia verso un ritorno graduale alla normalità, le difficoltà che attraversano a tutt'oggi le imprese, e più in generale gli operatori del settore dell'edilizia, non sono diminuite.

I rincari dei costi dei materiali hanno "alterato" gli equilibri del mercato, ma occorre anche tenere in considerazione l'esigenza sempre più pressante di rendere gli edifici ecosostenibili secondo le indicazioni dell'Unione europea.

Attualmente la materia è in rapida evoluzione e secondo il testo non ancora definitivo di una direttiva di prossima approvazione *"Entro il primo gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare nella classe energetica E. Tre anni più tardi sarà obbligatorio passare alla classe D. Una promozione che richiede un taglio dei consumi energetici di circa il 25%, con interventi come cappotto termico, sostituzione degli infissi, nuove caldaie a condensazione, pannelli solari. Per arrivare alle emissioni zero al 2050"*.

Deve ancora considerarsi che ulteriori criticità del nostro Paese riguardano il territorio non solo per l'elevato rischio idrogeologico, ma anche per l'elevato rischio sismico.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

1. La misura del Superbonus e degli altri bonus nel settore dell'edilizia

Il legislatore ha iniziato da tempo la graduale riduzione della misura delle detrazioni e dei relativi crediti d'imposta nel settore dell'edilizia. Inoltre, il quadro normativo di riferimento risulta a tutt'oggi estremamente complicato.

Senza per questo pretendere di fornire un elenco dettagliato delle numerose modifiche che si sono succedute nel tempo, è sufficiente ricordare il D.L. n. 157/2021, c.d. decreto "anti frode", non convertito in legge, i cui contenuti sono stati recepiti dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2021). Si tratta, però, solo del primo intervento normativo. Successivamente il D.L. n. 4/2022 ha limitato la cessione dei crediti ad un solo passaggio, ma anche questa modifica ha avuto durata temporanea. Infatti, il successivo D.L. n. 13/2022 ha previsto la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni oltre alla prima, purché in favore di soggetti considerati affidabili, quali istituti bancari, società appartenenti a gruppi bancari, e istituti assicurativi che esercitano l'attività nel territorio dello Stato. Le cessioni sono ora state ulteriormente incrementate per effetto delle ultime novità introdotte dal D.L. n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti – quater".

Le incertezze non sono però dovute esclusivamente alle continue modifiche normative, ma anche agli interventi dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ha fornito puntuali indicazioni sull'attività di controllo dalla stessa esercitata ritenendo di poter coinvolgere nell'ipotesi di concorso in frode quali soggetti responsabili in solido unitamente ai committenti anche gli acquirenti dei predetti crediti, e quindi anche gli istituti bancari. Ciò in quanto il grado di diligenza che il potenziale acquirente dei crediti deve utilizzare per le operazioni di controllo deve essere valutato in base alla natura del cessionario. Il documento di prassi citato così si esprime sul punto: *"Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed **elevata diligenza professionale.**"* Secondo l'Amministrazione finanziaria l'utilizzo di un grado di diligenza insufficiente da parte dell'acquirente il credito, determinerebbe una responsabilità solidale di tale soggetto.

Tale indicazione ha concorso, unitamente alle continue modifiche normative, a rendere quasi impossibile la monetizzazione dei crediti originati dai lavori di efficientamento energetico. Nella maggior parte dei casi, però i crediti da Superbonus che le imprese hanno disponibili nei propri cassetto fiscali, sono sorti quando il sistema era diverso, quando il legislatore non interveniva continuamente, quando le imprese avevano



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

consapevolezza di poter incontrare la disponibilità delle banche nell'acquisto dei predetti crediti.

Il D.L. n. 176/2022, nella versione definitivamente approvata a seguito della conversione in legge, prevede la riduzione della misura del Superbonus e del Sismabonus dal 110 al 90 per cento. E' stata però prevista una fase transitoria finalizzata a salvaguardare la maggiore misura della detrazione per coloro che hanno interventi già in corso, oppure li hanno avviati in prossimità della fine dell'anno 2022 presentando la CILA entro il 25 novembre o 31 dicembre 2022.

La graduale riduzione dei crediti d'imposta non si ferma però qui. Il legislatore ha disposto l'introduzione di un meccanismo comunemente noto come "décalage," che prevede la possibilità di fruire della detrazione delle spese nell'anno 2024 nella misura del 70 per cento e nell'anno 2025 del 65 per cento.

La tendenza alla riduzione dei bonus ha interessato anche gli interventi antisismici. La possibilità di fruire della detrazione del 110 per cento per l'acquisto di immobili costruiti con criteri antisismici è venuta meno dal 1° luglio 2022. E' stata prevista una proroga della predetta agevolazione fino al 31 dicembre 2022, ma solo in presenza di particolari e specifiche condizioni. Dal 1° gennaio 2023 anche in tale ipotesi la detrazione del 110 per cento è definitivamente venuta meno.

In generale, la possibilità di fruire della detrazione e dei relativi crediti d'imposta, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, rappresenta un'eccezione. Nella maggior parte dei casi, quindi, le detrazioni concretamente applicabili e i relativi crediti di imposta potranno essere fatti valere in misura inferiore rispetto al 110 per cento.

In realtà, il quadro di riferimento normativo è ancor più complicato rispetto a quello fino ad ora descritto. Infatti, alla graduale riduzione della detrazione "rafforzata" del 110 per cento si "accompagna" la possibilità di fruire, fino al 31 dicembre 2024, in virtù di una precedente proroga, delle c.d. detrazioni "ordinarie", diverse dal Superbonus, ma in misura "rafforzata". Ad esempio, la detrazione relativa al recupero del patrimonio edilizio può essere fatta valere nella misura del 50 per cento anziché del 36 per cento, come pure il massimale di spesa ammonta a 96.000 euro anziché a 48.000 euro.

La proroga fino al 31 dicembre 2024 ha interessato anche le spese sostenute per gli interventi antisismici. Le spese sostenute entro il predetto termine possono beneficiare di una detrazione nella misura del 75 per cento o dell'85 per cento a seconda che l'intervento determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico.

Successivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, fatte salve alcune imitate eccezioni, torneranno ad applicarsi le detrazioni nella misura ordinaria.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Deve però constatarsi che durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 non sarà agevole applicare le detrazioni e fruire dei relativi crediti di imposta senza commettere errori. Infatti, nell'anno 2023, si verificheranno numerose sovrapposizioni tra gli interventi, già in corso, che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110 per cento, con quelli che danno diritto al 90 per cento, con le altre detrazioni rinforzate del 75, dell'85, oppure del 50 per cento o ancora le diverse misure applicabili agli altri interventi energetici.

Nell'anno 2024 il Superbonus subirà, come detto, un'ulteriore riduzione con il diritto alla detrazione che diminuirà nella misura del 70 per cento, ma contemporaneamente troveranno applicazione ancora per un anno le detrazioni "ordinarie" rafforzate. Le numerose sovrapposizioni daranno luogo, come detto, ad errori.

In generale, a regime, dal 1° gennaio 2025 o nell'anno successivo, quando torneranno ad essere applicabili le detrazioni ordinarie, sussiste la concreta esigenza di semplificare l'intero quadro normativo di riferimento con una serie di misure che se da una parte prendono in considerazione le criticità del nostro territorio e più in generale del nostro Paese, siano sufficientemente stabili, in modo da evitare errori e allo stesso tempo siano di agevole applicazione. L'intera materia deve essere oggetto di un intervento radicale di semplificazione.

La costante e progressiva incertezza normativa che ha caratterizzato il 110%, la cui spinta, secondo le stime dell'ENEA, tuttavia, non sembra del tutto essersi arrestata nei condomini ed anche nelle case unifamiliari, registrerà comunque una flessione significativa. In particolare, è verosimile ritenere che l'abbassamento della detrazione fiscale con il previsto décalage - dal 110% al 90% (Decreto Aiuti quater) - porterà a breve ad una fase piuttosto lunga caratterizzata dalla contrazione degli investimenti in manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio, interrompendo il grande flusso generato negli ultimi anni che ha portato, ad esempio ad un investimento in Super bonus di ben 55 miliardi di euro tra agosto 2020 e ottobre 2022. Si ritiene possibile, superata questa fase di incertezza, che gli interventi incentivati, se sostenuti da politiche adeguate di settore, riprendano in modo consistente. A tale proposito, è utile evidenziare che il sistema virtuoso delle cessioni dei crediti è stato influenzato negativamente dal comportamento dei c.d. "General contractors" e dalle scelte degli istituti di credito e dei gruppi bancari e finanziari che hanno messo in essere politiche di acquisto dei crediti a condizioni spesso fortemente speculative, anch'essi, forse, disorientati dai continui interventi legislativi che, nel tentativo di chiarire, semplificare ed adeguare l'applicazione delle norme, hanno finito per complicarne l'attuazione.

Siamo dell'avviso che occorra migliorare e modificare le normative in vigore per mantenere la cessione del credito, vero motore del super bonus, ed a questo scopo abbiamo, anche come RPT (Rete delle Professioni Tecniche), avanzato delle proposte



CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

nell'ambito del Decreto Aiuti Quater. Rimane ferma la nostra posizione di far diventare il super bonus una strategia strutturale diversificando l'ipotesi del décalage in funzione della qualificazione degli obiettivi. Ad esempio, per quanto riguarda il super sisma bonus è possibile mantenere il 110%, od al massimo il 100%, per le aree a maggiore rischio sismico del Paese nell'ambito di una politica di prevenzione quanto mai necessaria. Lo stesso può essere fatto per interventi di efficienza energetica degli edifici, indicata nelle direttive europee, se inseriti all'interno di una strategia di rigenerazione sostenibile di ambiti urbani. In questo modo sarà possibile eliminare alcune criticità dell'attuale normativa e sviluppare una azione strutturale sistemica basata sul raggiungimento di obiettivi qualificanti. Questo ci porta a ritenere che nel prossimo anno si dovrà continuare una azione politica efficace per rilanciare la politica degli incentivi e coniugarla con le strategie di rigenerazione sostenibile delle città e del territorio. Su questo versante sarà necessario il massimo impegno ed una costante azione di confronto e di proposta in direzione degli interlocutori delle istituzioni e della politica.

2. Le esigenze di semplificazione

Alla luce del quadro di riferimento sin qui delineato, risulta evidente ed è imprescindibile l'esigenza di semplificare la materia avente ad oggetto le detrazioni e i relativi crediti di imposta nel settore dell'edilizia.

Al termine della predetta fase transitoria che, prevede, come detto, la graduale riduzione dei benefici fiscali, fino ad arrivare all'applicazione delle detrazioni nella misura ordinaria, sarà necessario "rimodulare" i benefici fiscali. Il legislatore dovrebbe "parametrare" e quindi graduare i maggiori benefici fiscali tenendo conto esclusivamente degli interventi maggiormente performanti in termini di efficientamento energetico e delle zone a maggior rischio sismico del nostro Paese.

Tuttavia, tali interventi non saranno sufficienti per sostenere lo sviluppo del settore dell'edilizia se non saranno accompagnati da un'effettiva semplificazione dell'intero sistema per fruire delle detrazioni e dei relativi crediti di imposta anche con una graduale, ma drastica, riduzione degli adempimenti.

Le disposizioni attualmente in vigore si sovrappongono le une alle altre e rappresentano il risultato di molteplici interventi le cui disposizioni non sono certamente contenute in un unico provvedimento. In un'ottica di semplificazione è oramai indifferibile l'esigenza di approvare un Testo Unico delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia in grado di rappresentare l'unico punto di riferimento per tutti gli operatori.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

In questo caso, la riduzione degli errori e anche le cause di eventuali e successivi contenziosi fiscali diminuiranno drasticamente. Le imprese e i professionisti tecnici interessati potranno così operare in un sistema completamente “ridisegnato” in grado di attribuire maggiori certezze a tutti gli operatori che saranno così in grado di programmare e pianificare al meglio le attività future.

3. La rimodulazione delle agevolazioni fiscali e la graduazione delle stesse a seconda di specifici parametri

Il sistema della detrazioni attualmente applicabile, ed oggetto di continui interventi di modifica da parte del legislatore fiscale, non è più compatibile con esigenze passate in parte collegate all'emergenza epidemiologica di Covid – 19.

L'incremento dei costi dei materiali, la prossima approvazione della direttiva europea relativa agli immobili green, l'emergenza climatica, l'elevato rischio idrogeologico e sismico dovranno indurre il legislatore ad incentivare gli interventi più idonei e performanti in termini di efficientamento energetico e sismico.

La disciplina del Superbonus prevede l'applicazione di una detrazione “rinforzata” a condizione che a seguito dei lavori agevolati l'edificio consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Tale previsione ha determinato in passato l'attribuzione dei relativi benefici fiscali anche con riferimento ad interventi eseguiti su edifici che, già ab origine, cioè prima dei lavori, si collocavano, ad esempio, nella classe energetica A 1 o A2, quindi in grado di assicurare già di per sé ottime prestazioni energetiche. Analoghi benefici sono stati riconosciuti con riferimento ai lavori effettuati su immobili collocati ad esempio nella classe energetica G, ma la differenza è evidente.

A regime il legislatore dovrebbe riformare integralmente il sistema degli incentivi fiscali nel settore dell'edilizia con l'introduzione di un meccanismo premiale con la previsione di maggiori detrazioni, in alcuni limitati casi anche pari al 100 per cento del costo sostenuto, ma a condizione che i lavori eseguiti siano in grado di determinare effettivamente un rilevante miglioramento energetico.

Viceversa, dovranno essere incentivati con detrazioni spettanti in misura inferiore gli interventi eseguiti su edifici già collocabili, prima dei lavori, all'interno di una classe energetica performante.

Dovrebbe quindi essere introdotto, come già detto, un meccanismo di premialità che potrebbe essere graduato in ragione del miglioramento della classe energetica oppure collegando lo stesso meccanismo alla “rigenerazione urbana secondo gli ambiti definiti dalle amministrazioni territoriali”. Il CNAPPC è pronto ad offrire la massima disponibilità per l'apertura di un tavolo tecnico necessario a favorire il confronto



CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

anche al fine di eliminare le iniquità, come indicato dal Governo, che hanno contraddistinto l'applicazione della misura sin dalla prima formulazione normativa.

Il meccanismo premiale e la conseguente gradazione dell'agevolazione potrebbe distinguere anche gli interventi sui singoli edifici rispetto agli interventi di efficientamento energetico effettuati su interi comparti edilizi meritevoli di una agevolazione in una misura maggiore.

La stessa logica dovrà essere seguita, nella predisposizione di un testo Unico delle agevolazioni nel settore dell'edilizia, per gli interventi antisismici. Le detrazioni e i relativi crediti di imposta dovranno essere necessariamente inferiori per i lavori effettuati su immobili ubicati in una zona caratterizzata dal minore rischio sismico. Ciò anche laddove l'intervento determini la riduzione di due classi di rischio. Invece, il regime premiale dovrà attribuire maggiori benefici fiscali per gli stessi interventi eseguiti su immobili ubicati in zone del Paese che presentano particolari criticità con riferimento a fenomeni sismici. In questi casi, il legislatore dovrà tenere conto che tali interventi sono indifferibili anche al fine di evitare i successivi costi sostenuti per la ricostruzione nell'ipotesi in cui i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano rilevanti.

4. I crediti d'imposta: la disciplina a regime

In base all'attuale formulazione normativa dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, la possibilità di effettuare la cessione del beneficio fiscale con l'attribuzione del credito d'imposta all'acquirente, o la concessione del c.d. sconto in fattura, riguarda esclusivamente le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

L'esperienza maturata degli ultimi due anni ha dimostrato come il meccanismo di cessione dei predetti crediti abbia dato luogo a numerose criticità per ciò che riguarda comportamenti ispirati in taluni casi da fenomeni di frode. Tuttavia, nel "ridisegnare" la disciplina a regime delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia sarà essenziale conservare, perlomeno nei casi in cui il contribuente sarà meritevole del beneficio fiscale riconosciuto in misura maggiore, il meccanismo della cessione dell'agevolazioni fiscali o della concessione dello sconto in fattura.

Infatti, l'immediata monetizzazione dell'agevolazione fiscale attribuisce un maggior beneficio in termini di liquidità che, evidentemente, il meccanismo delle detrazioni non è in grado di assicurare.

Nella disciplina a regime tale meccanismo dovrà essere completamente ridisegnato non solo al fine di prevenire comportamenti fraudolenti, ma anche con l'intento di determinare la concreta applicabilità dello stesso. Dovrà quindi essere evitato che le



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

imprese si trovino nelle stesse condizioni, come quelle attuali, quindi nella concreta impossibilità di cedere i crediti di imposta maturati.

Il principale problema che le imprese stanno incontrando da diversi mesi riguarda l'impossibilità di cedere i crediti che si trovano nei propri cassetti fiscali.

Il superamento delle difficoltà richiede una modifica normativa che limiti effettivamente la responsabilità solidale dei soggetti acquirenti i crediti nei soli casi di concorso in frode e quindi nei soli casi in cui sussista una partecipazione attiva di tali soggetti.

La norma in vigore, come successivamente modificata, ipotizza la responsabilità solidale degli acquirenti nell'ipotesi di "colpa grave", quindi anche laddove l'attività di controllo delle condizioni legittimanti la veridicità del credito sia stata svolta con un grado di diligenza insufficiente. Tale aspetto, deve essere normativamente circoscritto precisando come l'attività di controllo venga ritenuta sufficiente in ogni caso in cui l'acquirente il credito acquisisca la documentazione legittimante l'agevolazione effettuando un mero controllo formale e non sostanziale. Non si tratta di una novità assoluta nel nostro ordinamento. Il problema si è posto, ad esempio, per l'apposizione del visto di conformità relativo alle dichiarazioni dei redditi per rendere possibile la compensazione tra crediti e debiti fiscali oltre la soglia di 5.000 euro. In questo caso, la stessa Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che il professionista incaricato dell'apposizione del visto è tenuto esclusivamente ad effettuare controlli di tipo formale e non sostanziale. Allo stesso modo l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 dovrebbe essere modificato nel senso di ritenere sufficientemente diligenti controlli dell'acquirente di tipo formale.

Affinché la modifica normativa sia effettivamente in grado di produrre gli effetti sperati, quindi le banche possano riprendere ad acquistare i crediti in questione, si dovrà procedere con una norma di interpretazione autentica in grado di eliminare alla radice ogni incertezza circa l'applicabilità della stessa anche ai crediti già oggi detenuti dalle imprese. Diversamente, la modifica potrebbe essere considerata in grado di produrre i relativi effetti solo per il futuro ed il problema resterebbe irrisolto.

A tal proposito si ritiene che le modifiche contenute nel D.L. n. 176/2022, recentemente approvato in via definitiva, non siano sufficienti per assicurare al sistema il duplice obiettivo di rendere effettivamente cedibili i predetti crediti rendendo minimi i rischi di frode.

La possibilità per le banche di effettuare un'ulteriore cessione dopo l'acquisto dei predetti crediti, non sarà presumibilmente sufficiente per agevolare le predette cessioni. La concessione di finanziamenti con garanzia dello Stato alle imprese in difficoltà nell'effettuare la cessione dei predetti crediti, potrebbe migliorare la liquidità



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

delle imprese stesse, ma le difficoltà incontrate nella cessione dei crediti non saranno superate.

L'intero sistema, quindi, deve essere completamente riformato salvaguardando, come detto, le esigenze delle imprese, ma allo stesso tempo rendendo minimi i rischi di frode. Il sistema, però, deve garantire le imprescindibili esigenze di certezza in modo che le imprese e, più in generale gli operatori, siano consapevoli, già al momento dell'affidamento dei lavori, della possibilità o meno di fruire della cessione dei predetti crediti.

5. I crediti d'imposta per le operazioni di "aggregazione" tra i professionisti

Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate le operazioni di aggregazione tra professionisti, con il conferimento di beni all'interno di STP, non sono fiscalmente neutre.

Alla luce dell'attuale quadro economico di riferimento si ritiene sussistere le necessità di incentivare le predette operazioni con l'intento di migliorare da una parte la qualità dei servizi professionali prestati, e dall'altra beneficiare della conseguente riduzione dei costi.

L'incentivazione può essere perseguita con un duplice strumento. Il primo dovrebbe prevedere la neutralità fiscale delle predette operazioni. Il secondo strumento dovrebbe essere rappresentato dalla previsione di un apposito credito d'imposta la cui finalità dovrebbe essere quella di "premiare" le predette operazioni qualora il relativo reddito dichiarato risulti mediamente superiore a quello derivante dalla somma dei redditi relativi alle singole posizioni dei professionisti prima dell'operazione di aggregazione.